



**REGIONE
PUGLIA**

**ASSESSORATO FORMAZIONE E LAVORO
POLITICHE PER IL LAVORO, DIRITTO ALLO STUDIO, SCUOLA,
UNIVERSITÀ, FORMAZIONE PROFESSIONALE**

L'ASSESSORE

Regione Puglia
Segreteria Ass.to Diritto allo Studio e alla
Formazione

**SP3/PROT
04/10/2016 - 0000263**
Prot.: Uscita - Registro: Protocollo Generale



Consiglio Regionale
della Puglia
N. 20160020458
05/10/2016 11:18
450XW0
Sezione Informatica e Tecnica

ENTRATA

Al Consigliere regionale
Dott. Nicola MARMO

**p.c. Al Presidente del Consiglio regionale
Sede
Al Presidente della Giunta Regionale
Michele EMILIANO**

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n°432 del Consigliere regionale Nicola Marmo. RISPOSTA SCRITTA.

In riferimento alla interrogazione in oggetto si evidenzia quanto segue:

- In via preliminare, preme sottolineare che, diversamente da quanto opinato nell'interrogazione, la Legge regionale 31/2009 recante: "Norme per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione", ispirandosi ai principi di parità ed equità sanciti dalla Costituzione Italiana e dalla Dichiarazione Universale dei diritti umani, persegue l'obiettivo di rendere effettivo per tutti il diritto di accedere ai più alti gradi di istruzione e formazione, nel rispetto dei livelli essenziali definiti dallo Stato, delle competenze degli enti locali e del principio di sussidiarietà, attraverso interventi diretti a rimuovere ostacoli alla piena fruizione del diritto allo studio;
- La stessa legge, all'art. 2, comma 1, lett. a), riconoscendo che il servizio pubblico della scuola dell'infanzia è costituito dalle scuole statali, dalle scuole paritarie private senza fine di lucro e degli enti locali, individua tra i destinatari dei contributi regionali anche le scuole paritarie che non hanno fini lucrativi;
- rientra nei compiti dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia il riconoscimento della parità scolastica e del requisito "senza fini di lucro", sulla base delle disposizioni ministeriali;
- l'art.9 della L.R. 31/2009, attribuisce agli enti locali le funzioni amministrative relative alle azioni nella stessa previste ed al comma 4 prevede che anche i Comuni contribuiscano, per quanto di competenza, al perseguimento delle finalità di cui all'art.2 lett.a).

www.regione.puglia.it

Assessorato Formazione e Lavoro – Via L. Corigliano n. 1 - 70132 Bari (Z.I.)
Tel: 080 5405209
mail: segreteria.studioformazioneelavoro@regione.puglia.it



- Con riferimento, poi, alla presunta mancata erogazione di contributi da parte della Regione ai Comuni, si ritiene opportuno richiamare all'attenzione dell'interrogante l'art. 36 della L.R. 34/2009, secondo cui *"Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art 2 della L.R. 31/2009 per le scuole dell'infanzia paritarie private senza fine di lucro nel bilancio regionale autonomo è istituito, nell'ambito della UPB 04.04.01, il capitolo di spesa 911080, denominato 'interventi per le scuole dell'infanzia paritarie private senza fine di lucro', con una dotazione finanziaria di euro 1 milione"*. Le risorse del capitolo citato sono assegnate per sezione, così come specificato nel testo della deliberazione di riparto dei fondi (per quest'anno la DGR n. 1149 del 26 luglio 2016) e per anno solare di gestione ed erogate alle scuole paritarie tramite i Comuni. In più, le scuole paritarie convenzionate con i Comuni anche per il servizio mensa usufruiscono, alla pari delle statali, anche del contributo relativo a tale servizio (euro 0,40 a bambino per giorni di servizio erogato). Queste ultime risorse vengono attinte dal capitolo 911070 intitolato: *"Contributi agli Enti Locali per il Diritto allo Studio L.R. N. 31/2009 artt. 5 e 8."*, destinato agli interventi in favore delle scuole statali.
- A riprova che non vi è alcuna disparità/discriminazione nei confronti delle scuole paritarie private senza fini di lucro, ma semmai il contrario, basti considerare che la voce "contributo di gestione", espressamente prevista per le paritarie, non è prevista in favore delle statali.
Risulta, infine, alla competente struttura regionale che la mancata liquidazione dei contributi regionali ad alcune scuole paritarie da parte dei Comuni è dovuta, molto spesso, a problematiche relative alla regolarità contributiva e quindi al DURC di tali istituti, che impattano inevitabilmente sulle procedure di liquidazione.
- Per tutte le ragioni sopra riportate, riteniamo che le valutazioni e le considerazioni riportate nell'interrogazione siano poco pertinenti, avendo peraltro questa Giunta deliberato in materia di scuole paritarie con un apposito provvedimento ad esse dedicato.

Sebastiano LEO